

LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Powered by  Namirial



La firma elettronica

Il mondo della firma elettronica racchiude diverse norme e procedure da conoscere e rispettare ai fini della validità della sottoscrizione. Questo documento ha quindi lo scopo di rendere evidente all'utente finale gli strumenti necessari per comprendere e sfruttare la normativa a proprio vantaggio.

La normativa da conoscere


Il quadro legislativo della firma elettronica si compone di un insieme di normative, europee e nazionali. A livello europeo è il Regolamento 910/2014 (eIDAS) che detta un quadro completo sul sistema di firma elettronica mentre la normativa italiana riprende il quadro generale fissato a livello europeo e lo armonizza con quanto previsto dal Paese relativamente al valore giuridico dei documenti informatici sottoscritti.

Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)

Questo regolamento **istituisce un quadro giuridico europeo per le firme elettroniche**, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato, i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web e i mezzi di identificazione elettronica.

Il quadro giuridico delle firme elettroniche secondo il Regolamento UE

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 3 n. 11:



Nella firma elettronica avanzata si parla di “strumento idoneo ad identificare il firmatario”. Ciò ha una rilevanza significativa in quanto già a livello europeo si prevede che questa tipologia di sottoscrizione possano essere utilizzate solo a valle di un’identificazione del firmatario.

Decreto legislativo 82/2005 (CAD)

Recepisce e integra le normative fissate a livello europeo, **definisce il valore giuridico dei documenti** informatici sottoscritti con firma elettronica e attraverso le proprie regole tecniche sancisce i requisiti che devono essere rispettati dai processi di sottoscrizione.

Il valore giuridico delle firme secondo il Decreto legislativo italiano

La definizione degli effetti giuridici che questa tipologia di sottoscrizione produce sui documenti firmati è rimessa al singolo stato membro. Nel caso dell’Italia la disciplina della firma elettronica è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’art. 2702 cc, ha l’efficacia giuridica della scrittura privata, ossia:

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

La firma elettronica avanzata, che fondamentalemente attribuisce al documento elettronico la medesima efficacia di quello sottoscritto in analogico, trova applicazione nei più disparati contesti e rappresenta spesso il miglior compromesso tra esperienza di firma e tutele ottenute laddove siano soltanto due gli attori coinvolti dal contenuto del documento.

Alla normativa sulla firma elettronica avanzata contenuta nel CAD di deve anche affiancare quella riportata nel DPCM del 22 febbraio 2013, ossia in quel testo legislativo che contiene regole ulteriori cui le soluzioni di FEA devono sottostare.

LA FEA in ambito italiano

Il documento firmato con FEA ha valore di forma scritta se, ex post, è dimostrata la conformità della FEA apposta alle regole tecniche del CAD (DPCM 22.02.2013). Il DPCM 22.02.2013 contiene dunque le regole che una FEA deve soddisfare per poter essere considerata tale.

Per poter essere conformi alla normativa nazionale **le soluzioni di FEA devono garantire:**




C'è un unico limite imposto alla firma elettronica avanzata dalla normativa (art. 60 DPCM 22.02.13):

La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle regole tecniche è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto erogatore.

Le figure principali della Firma Elettronica Avanzata

In ambito di firma elettronica avanzata, il DPCM del 22.02.2013 distingue tra **2 figure principali**:



Il DPCM prevede in capo al soggetto erogatore una serie di obblighi:

- Identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di identità;
- Informare l'utente in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso;
- Subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente;
- Conservare per almeno 20 anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui al punto precedente garantendone la disponibilità, l'integrità la leggibilità e l'autenticità
- Fornire all'utente su richiesta di quest'ultimo una copia della dichiarazione di cui alla lettera c);

- f) Rendere note le modalità con cui effettuare l'utente può inoltrare la richiesta di cui al punto precedente;
- g) Rendere note le caratteristiche, anche tecnologiche, che consentono al soggetto erogatore di ottemperare ai propri obblighi;
- h) Pubblicare le informazioni di cui al punto precedente sul proprio sito web;
- i) Assicurare, dove possibile, un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della FEA;
- j) Provvedere a dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per un ammontare non inferiore 500.000 €.

Obblighi per il soggetto erogatore

Sulla base di quanto sopra appare dunque evidente che il soggetto erogatore, ossia l'agenzia di assicurazione, per far utilizzare correttamente la soluzione di FEA ai propri firmatari debba:

- 1 **Identificare il soggetto firmatario.** L'identificazione può essere effettuata sia in presenza che da remoto. L'importante è che lo studio o l'azienda si premuri di verificare l'identità del firmatario
- 2 **Acquisire una copia del documento di identità del firmatario**
- 3 **Far sottoscrivere al firmatario il modulo di adesione fea** con il quale conferma la volontà di utilizzare il sistema di firma elettronica avanzata dello studio o l'azienda
- 4 **Conservare per 20 anni** sia la copia del documento di identità sia il modulo di adesione sottoscritto
- 5 **Dotarsi di una copertura assicurativa** per responsabilità civile per un ammontare non inferiore ai € 500.000

Firma elettronica avanzata Remota

LevelSign mette a disposizione delle funzionalità che consentono all'assicuratore di gestire senza sforzi la generazione e l'invio in firma del modulo di adesione nonché la conservazione ventennale dello stesso, contestualmente al documento di riconoscimento.

La FEA remota permette al firmatario di sottoscrivere utilizzando il proprio cellulare grazie all'inserimento di un OTP (codice univoco ricevuto tramite sms).

Nei processi di FEA remota la documentazione viene recapitata al firmatario tramite e-mail.

Step di firma

Breve guida sui macro-step che devono precedere l'invio in sottoscrizione di un documento:

